



COMUNE DI ROTONDI
PROVINCIA DI AVELLINO

REGOLAMENTO COMUNALE
RECANTE LA DISCIPLINA DELLA
FIDA PASCOLO

Sommario

Articolo 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ

Articolo 2 – DIRITTO AL PASCOLO

Articolo 3 – INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE A PASCOLO

Articolo 4 – CARICO MASSIMO AMMISSIBILE

Articolo 5 -CARICHI MASSIMI POSSIBILI

Articolo 6 – AUTORIZZAZIONE, DURATA E CONDIZIONI

Articolo 7 – DOCUMENTAZIONE PER L'ISTRUTTORIA

ALL'ACQUISIZIONE/RINNOVO DEL DIRITTO AL PASCOLO

Articolo 8 – ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ

Articolo 9 – RILASCIO ANTICIPATO E SUBENTRO

Articolo 10 – MODALITÀ DI PASCOLAMENTO ED OBBLIGHI

Articolo 11 – DIVIETI

Articolo 11/A – FIDA ALTRUI

Articolo 12 – CANONI

Articolo 13 – UTILIZZO TERRENI PER USO ZOOTECNICO

Articolo 14 – MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE E/O DISTRIBUZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI
E DELLE ACQUE REFLUE

Articolo 15 – DETERMINAZIONE DELLA QUANTITÀ MASSIMA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE
ACQUE REFLUE CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI AGRONOMICAMENTE

Articolo 16 – CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 17 – NORME TRANSITORIE FINALI

><<<<<<<<<



COMUNE DI ROTONDI PROVINCIA DI AVELLINO

Articolo 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ

Il presente regolamento comunale disciplina la concessione della fida pascolo, garantendo il rispetto degli impegni pluriennali previsti da alcune misure del piano di sviluppo rurale della regione Campania 2007/2013, in particolare riferimento alla misura 214 azione D2 – sostegno al pascolo estensivo, nel rispetto:

- ✓ Della legge 16 giugno 1927 n. 1766 riguardante il riordinamento degli usi civici;
- ✓ Del regolamento di cui al r.d. 26 febbraio 1928 n. 332, di attuazione della legge 16 giugno 1927 n. 1766;
- ✓ Della Legge Regionale n.ro 11 del 17.03.1981 riguardante norme in materia di usi civici;
- ✓ Della nota Anci Campania prot. 1213 del 04.11.2009 con la quale si invitavano i comuni a rivisitare i criteri per la fruizione a pascolo delle terre del comune secondo i criteri recati dal presente regolamento risponde a prioritari interessi di preservazione degli habitat da fenomeni di degrado e di incendi, alla tutela dell'ambiente ed in subordine risponde alle esigenze di adeguare gli attuali strumenti di gestione fondati sulla fida pascolo in relazione alle richieste degli allevatori.

Articolo 2 – DIRITTO AL PASCOLO

I pascoli ricadenti nella gestione del comune di Rotondi possono essere concessi in godimento agli abitanti dello stesso comune sotto l'osservanza delle condizioni stabilite dal presente regolamento.

La concessione in godimento è altresì attribuita:

- 1) alle persone fisiche non residenti in Rotondi,
- 2) alle persone giuridiche non aventi sede legale in Rotondi,

in tal caso la concessione comporta:

- 1) il pagamento di € 100,00 ad ettaro, per una superficie fidata non inferiore a 5 ettari,

una quota pari al 20% dei proventi realizzati a seguito di concessione a persone fisiche non residenti e/o a persone giuridiche non aventi sede legale nel comune di Rotondi, devono essere destinati all'incentivazione delle aziende agro-silvo-pastorali di nuova costituzione ed aventi sede nel territorio comunale, che operino anche su terreni gravati da usi civici. I criteri generali di concessione dell'incentivazione saranno stabiliti annualmente tramite deliberazione del Sindaco. L'assegnazione dell'incentivo avviene esclusivamente tramite bando pubblico. In ogni caso, sia per gli allevatori residenti nel comune di Rotondi che non, il godimento dei pascoli è sempre oneroso.

Articolo 3 – INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE A PASCOLO

Le proprietà comunali sulle quali è possibile effettuare il pascolo sono quelle indicate nella tabella appresso specificata:

FOGLIO N°	PART.LLA N°	LOCALITA'	ESTESA (HA)	QUALITA'
07	49	Pizzo Falcone	00.84.02	PASCOLO
07	54	Prima Piana	00.78.42	
07	70	Prima Piana	00.21.72	
07	84	Prima Piana	00.82.14	PASCOLO
07	97	Prima Piana	00.32.40	

><><><><><



COMUNE DI ROTONDI
PROVINCIA DI AVELLINO

07	142	Pizzo Falcone	00.13.00
07	143	Pizzo Falcone	01.31.80
09	13	Piana del Sole	05.50.38
09	20	Piana del Sole	06.51.80
09	29	Piana del Sole	01.77.30
		TOTALE Ha	16.60.54

05	104	Cimitero	01.05.15	
05	16	Cimitero	00.39.22	
05	50	Chianole	00.10.74	
05	51	Olivella	00.41.30	
05	62	Olivella	00.64.70	
05	63	Olivella	00.69.60	
07	42	Fosso dell'Orno	03.87.76	
07	53	Pietra dell'acqua	00.87.48	
07	72	Prima Piana	00.65.72	BOSCO CEDUO
07	88	Fosso Cagnuolo	02.26.21	
07	92	Fosso Cagnuolo	00.28.16	
07	114	Prima Piana	00.13.24	
07	115	Prima Piana	00.58.00	
07	117	Prima Piana	01.18.61	
07	112	Pizzo Falcone	10.56.60	
08	01	Pentima	04.41.47	
08	02	Vallone Marziella	34.27.23	
08	16	Vallone Marziella	00.37.66	
08	17	Vallone Marziella	08.98.14	
08	21	Vallone Marziella	13.89.95	
09	10	Piana del Fieno	06.05.26	
09	21	Ciglio	08.52.19	
		Totale Ha	100.24.39	

Resta inteso che le suddette aree dietro delibera di G.C. , qualora si verificano le condizioni, potranno essere ampliate e quindi affidate ai richiedenti aventi titoli.

- ✓ Pascolo per un totale di **Ha 16.60.54**
- ✓ bosco ceduo per un totale di **Ha 100.24.39**

><><><><><



COMUNE DI ROTONDI
PROVINCIA DI AVELLINO

Articolo 4 – CARICO MASSIMO AMMISSIBILE

Il carico di bestiame possibile da affidare, determinato in UBA (Unità di Bestiame Adulto), fatto salvo lo stato ottimale della cotica erbosa pascolativa, non può essere inferiore ai seguenti limiti minimi per tipo di specie e tenuto conto dei seguenti indici di conversione:

Coefficienti di conversione in UBA per specie ed età			
BOVINI			
a	BOVINI ADULTI (OLTRE 2 ANNI DI ETÀ)	1,00	UBA
b	BOVINI DA 6 A 24 MESI DI ETÀ	0,60	UBA
c	VITELLI NATI AL PASCOLO E FINO A SEI MESI DI ETÀ	0,00	UBA
EQUINI			
a	EQUINI CON PIÙ DI 6 MESI	1,00	UBA
b	EQUINI NATI AL PASCOLO E FINO A SEI MESI	0,00	UBA
c	ASINI CON ETÀ OLTRE 12 MESI	0,60	UBA
d	ASINI CON ETÀ DA 6 A 12 MESI	0,30	UBA
OVICAPRINI			
a	PECORE	0,15	UBA
b	CAPRE	0,15	UBA
c	OVICAPRINI NATI AL PASCOLO	0,00	UBA
d	ALTRI OVICAPRINI	0,15	UBA

Articolo 5 -CARICHI MASSIMI POSSIBILI

Di norma i carichi di bestiame non possono essere inferiori ai seguenti limiti destinati per terreni il cui soprassuolo è:

TIPOLOGIA COLTURA	SUPERFICIE MINIMA
Pascolo	1 UBA ogni 2 Ha di superficie/anno
Pascolo cespugliato (pari al 30% della superficie)	1 UBA ogni 2,5 Ha di superficie/anno
Pascolo fortemente cespugliato (pari al 60% della superficie) o boschi a scarsa densità (pari al 30% della superficie)	1 UBA ogni 3 Ha di superficie/anno
Bosco Ceduo	1 UBA ogni 3,5 Ha di superficie/anno

Qualora i terreni non dovessero essere soggetti a fida pascolo annuale i carichi di bestiame per unità di superficie foraggera sono stabiliti per frazioni di mesi rispetto a quelli definiti.

Articolo 6 – AUTORIZZAZIONE, DURATA E CONDIZIONI

Il periodo di pascolamento è stabilito **dal 1° gennaio al 31 dicembre**.

><<<<<<<<<



COMUNE DI ROTONDI PROVINCIA DI AVELLINO

l'esercizio del pascolo sulle aree di proprietà comunale viene consentito mediante espressa concessione di durata **annuale** o **pluriennale**.

Si precisa che in caso di **concessione pluriennale dei terreni** per il pascolo del proprio bestiame, il comune si riserva la facoltà di revoca totale e/o parziale per sopravvenute cause ostative di interesse pubblico, di modifiche legislative o per perdita di requisiti aziendali che hanno determinato la concessione e che vanno comunque **dimostrati annualmente dal richiedente**. la durata della concessione sarà riportata sul certificato di fida pascolo.

Le domande di autorizzazione all'esercizio del pascolo, redatte su apposito modello (allegato 1 "mod. A – mod. A1 e mod. 1"), devono essere inoltrate indicando la località preferenziale e le particelle di terreno richieste, il numero di capi distinti per specie, le generalità e la residenza dell'allevatore richiedente e del custode. **le nuove domande** di autorizzazione (mod.A) vanno presentate **entro il 15 dicembre** dell'anno precedente al quale deve avere inizio il periodo di fida pascolo.

L'ente, tenuto conto del carico massimo che le aree destinate a pascolo possono sopportare, delle u.b.a. complessive relative a tutti i richiedenti e delle località assegnate negli anni precedenti, emette, qualora ne sussistano le condizioni, il relativo provvedimento autorizzativo.

La domanda di rinnovo (o di verifica dei requisiti in caso di concessione di durata pluriennale) di fida pascolo, dovrà pervenire all'ufficio comunale preposto, **entro il 1° gennaio** dell'anno nel quale deve avere inizio il periodo di fida pascolo, pena irricevibilità della richiesta.

Ai fini delle assegnazioni costituiscono titoli prioritari:

1. La residenza nel comune di Rotondi;
2. La titolarità di azienda agricola;
3. Non avere commesso e/o riportato condanne per i reati contro il patrimonio;
4. Avere intrapreso impegni, anche pluriennali, nell'ambito di specifiche misure attuate con bandi regionali e/o comunitari che favoriscono la preservazione degli habitat da fenomeni di degrado e di incendi, che tutelano l'ambiente ed il territorio nonché sostengono la pratica del pascolamento e la sua estensivizzazione.

Articolo 7 – DOCUMENTAZIONE PER L'ISTRUTTORIA ALL'ACQUISIZIONE/RINNOVO DEL DIRITTO AL PASCOLO

per ottenere o rinnovare il godimento in natura dei pascoli i possessori di bestiame devono, entro i limiti temporali di cui all'art. 6 del presente regolamento, presentare apposita domanda di "fida pascolo" all'Ufficio Polizia Municipale del Comune di Rotondi contenente i seguenti titoli:

1. copia del registro di stalla per l'individuazione dei contrassegni auricolari dei capi adulti fidati;
2. Sia per gli allevamenti del territorio che per gli allevamenti provenienti da territorio diverso, un certificato sanitario-veterinario da cui si evince che i capi da avviare al pascolo e l'allevamento da cui provengono sono indenni da malattie infettive;
3. Dichiarazione dalla quale si evince il numero dei capi che si intendono introdurre al pascolo sui terreni comunali distinti per specie ed età;
4. Copia del versamento, in unica soluzione, del canone di "fida pascolo" pagato preventivamente al rilascio dell'autorizzazione sul c.c.p. intestato al comune;
5. Dichiarazione dalla quale risulti la presa visione del presente regolamento e l'obbligo alla puntuale osservanza;
6. Comunicazione nella quale viene indicata la data in cui si intende immettere gli animali fidati al pascolo;

><><><><><



COMUNE DI ROTONDI PROVINCIA DI AVELLINO

7. Indicazione del nominativo del custode del bestiame.
 8. DURC Documento unico di regolarità contributiva .
- in violazione degli adempimenti sopra indicati la fida è illegale ed i trasgressori sono punibili a termine di legge.

Articolo 8 – ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ

L'esercizio del pascolo, subordinato ad apposito provvedimento concessorio di cui al precedente art. 6, esonera il comune da qualsiasi responsabilità risarcitoria a favore del concessionario/fidatario, anche nel caso di morie di animali imputabili a malattie infettive, contratte nel fondo fidato.

Articolo 9 – RILASCIO ANTICIPATO E SUBENTRO

In caso della cessazione dell'attività o di rilascio anticipato della concessione da parte del concessionario, il comune rientrerà nel pieno possesso del fondo concesso, ivi comprese tutte le eventuali migliorie apportate senza che nulla sia dovuto al concessionario cessante.

I beni riacquistati torneranno al regime giuridico di uso civico.

Il concessionario può richiedere, in corso di vigenza della concessione, che nel rapporto subentri un familiare entro il terzo grado che detiene o accede alla qualifica di azienda agricola senza che vengano modificati i termini della concessione originaria.

Articolo 10 – MODALITÀ DI PASCOLAMENTO ED OBBLIGHI

l'esercizio del pascolo sui terreni demaniali comunali dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti modalità:

1. Titolarità di apposita autorizzazione da parte del comune proprietario;
2. Vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o dell'affidatario recante con se la prescritta autorizzazione di fida;
3. Il pascolo senza custodia è consentito solo nel caso in cui i terreni siano provvisti di adeguata recinzione; la realizzazione e/o la revisione delle chiudende dovrà essere preventivamente autorizzata dal comune e dovrà rispettare tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente;
4. Il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile;
5. Il fidatario non potrà esercitare alcuna azione di danni verso l'ente concessionario nel caso avesse a subire morie di animali imputabili a malattie infettive e cioè anche quando si dimostri che gli animali hanno contratto le malattie nel fondo fidato;
6. Divieto perentorio di immettere nelle aree autorizzate un numero di capi superiore a quello autorizzato;
7. Obbligo tassativo di non fare uso di fuoco nelle aree autorizzate e di esercitare, per il periodo della fida, una attenta sorveglianza segnalando tempestivamente eventuali incendi e/o danneggiamenti;
8. Divieto di sbarrare, con qualsiasi tipo di ostacolo, strade, sentieri, viottoli e valichi nei terreni concessi a pascolo o di accesso ad essi e comunque tutti quelli a transito libero;
9. Obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità se durante il periodo di fida dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame;
10. Il comune declina ogni responsabilità per danni a terzi di qualsiasi natura.

Articolo 11 – DIVIETI

E' fatto assoluto divieto di:

1. Cedere, anche parzialmente, il diritto di fida a terzi;
2. Far custodire il bestiame da persona diversa da quella /e indicata nella domanda;
3. Avanzare richiesta di pascolo da cittadini o allevatori residenti nel comune di Rotondi, per bestiame

><<<<<<<<<<<



COMUNE DI ROTONDI PROVINCIA DI AVELLINO

appartenente a persone residenti fuori dal comune. E' pertanto obbligatoria la presentazione delle fatture di acquisto. l'inosservanza del predetto divieto, sotto qualsiasi forma si manifesti, può costituire da solo motivo di rigetto della domanda o di revoca della concessione al fidatario inadempiente;

4. Effettuare l'esercizio del pascolo per la specie caprina al di fuori dei pascoli nudi o cespugliati;
5. Effettuare l'esercizio del pascolo nei boschi di nuova formazione, in rinnovazione, allo stadio di novellame. In dette aree l'eventuale transito di animali deve avvenire utilizzando la viabilità preesistente;
6. Effettuare l'esercizio del pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole della pubblica incolumità;
7. Utilizzare strumenti da taglio, corde, sacchi od altro che consenta di danneggiare piante e/o asportare prodotti;
8. Pascolare nelle zone affittate o vincolate;
9. Creare chiudende o recinzioni di qualsiasi tipo, nelle particelle concesse in fida pascolo, senza previa autorizzazione del comune;
10. In tutte le aree non espressamente indicate è da ritenersi vietato il pascolo.

Articolo 11/A – FIDA ALTRUI

1. E' proibito agli aventi diritto immettere nei propri allevamenti animali appartenenti a proprietari diversi;
2. I cittadini che fidassero falsamente sotto il proprio nome pagheranno, a titolo di penale, il quadruplo della fida stabilita dalla Giunta comunale, oltre alla immediata espulsione degli animali stessi dal terreno demaniale pascolivo ed il divieto di fida propria per anni due;

Articolo 12 – CANONI

Il canone di fida, che, dagli anni successivi a quello di approvazione di questo atto, il comune fissa annualmente mediante atto deliberativo di giunta sulla base dei dati inflattivi e sulla scorta delle spese eventualmente sostenute per ordinaria o straordinaria gestione, dovrà essere corrisposto anticipatamente per ottenere il rilascio dell'autorizzazione.

per l'anno 2014 sono fissati i seguenti canoni:

TIPOLOGIA ANIMALI	IMPORTO DEL CANONE	
BOVINI - BUFALINI	€ 10,00	CAPO / ANNO
EQUINI	€ 16,00	CAPO / ANNO
OVINI / CAPRINI	€ 5,00	CAPO / ANNO

I canoni unitari per la concessione di fida pascolo richiesta da allevatori non residenti nel Comune di Rotondi sono incrementati del 100x100 (cento per cento).

Articolo 13 – UTILIZZO TERRENI PER USO ZOOTECNICO

il comune di Rotondi prevede la concessione per l'utilizzo degli effluenti zootecnici delle aziende agricole solo sui terreni agricoli condotti direttamente.

Articolo 14 – MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE E/O DISTRIBUZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI E DELLE ACQUE REFLUE

La scelta delle tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento deve tenere conto:

1. Delle caratteristiche idrogeologiche, podologiche, geomorfologiche e condizioni del suolo;
2. Del tipo di effluente;

Le tecniche di distribuzione devono, inoltre, assicurare:

><<<<<<<<>



**COMUNE DI ROTONDI
PROVINCIA DI AVELLINO**

1. Il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
2. Fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati stabili, l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e loro assimilati simultaneamente allo spandimento, ovvero entro le 24 ore successive, al fine di ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento e la lisciviazione dell'azoto, nonché la formazione di odori sgradevoli;
3. La massima efficienza agronomica nell'utilizzazione degli elementi nutritivi;
4. L'uniformità di applicazione degli affluenti;
5. La prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.

Per ciò che concerne le tecniche di distribuzione a fini agronomici delle acque reflue si applicano le medesime disposizioni.

**Articolo 15 – DETERMINAZIONE DELLA QUANTITÀ MASSIMA DEGLI
EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE CHE
POSSONO ESSERE UTILIZZATI AGRONOMICAMENTE**

E' ammessa l'utilizzazione, sul suolo ad uso agricolo, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, con la modalità ed i limiti imposti dalla regolamentazione nazionale (d.m. 07.04.2006) e regionale (legge regionale n.ro 14 del 22 novembre 2010 e successive modifiche e integrazioni), delle seguenti quantità massime:

1. 170 kg di azoto per ettaro e per anno (inteso come quantitativo medio aziendale) per gli effluenti di allevamento. tale quantitativo si ritiene comprensivo anche degli effluenti depositati dagli animali stessi quando sono tenuti al pascolo;
2. Dosi di acque reflue non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture, comunque nel limite massimo di apporti pari a 170 kg/ha di azoto per anno. tale quantitativo, nonché le epoche di distribuzione delle acque reflue, devono essere finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto, in funzione del fabbisogno delle colture.

Articolo 16 – CONTROLLI E SANZIONI

La vigilanza, il controllo e la polizia amministrativa in ordine all'osservanza delle norme del presente regolamento è esercitata dal Corpo della Polizia Municipale, dal Corpo Forestale dello Stato, nonché dalle altre forze di Polizia.

Qualora gli organi di controllo avessero necessita di un apposito recinto per effettuare i dovuti controlli, il fidatario entro 2 giorni dovrà realizzarlo a proprie spese, attenendosi ai vincoli che ricadono sul territorio e a seguito di autorizzazione da parte dell'Ente è successivamente rimuoverlo con ripristino dei luoghi.

A tutti gli allevatori di bestiame ammessi al pascolo verrà consegnata apposita certificazione di fida pascolo che dovrà essere esibita ad ogni richiesta dei sorveglianti.

La certificazione indicherà le generalità dell'allevatore fidatario, il numero dei capi di bestiame per il quale la fida è concessa e la zona di pascolo assegnata con indicazione degli estremi catastali. il bestiame condotto al pascolo deve essere custodito da personale idoneo e sufficiente e ciascun fidatario dovrà rimanere nella zona di pascolo che gli è stata assegnata.

Tutto il bestiame ammesso al pascolo deve risultare in regola con gli adempimenti previsti dal regolamento di polizia veterinaria o prescritti da parte dei servizi veterinari della competente ASL.

Nell'ipotesi di ammissione al pascolo di bestiame non appartenente ad allevatori residenti in Rotondi, detto bestiame dovrà essere preventivamente controllato da parte dei competenti servizi veterinari o dal personale di Polizia Municipale e/o Corpo Forestale in appositi punti di controllo che verranno tempestivamente indicati al comune.

><<<<<<<<



COMUNE DI ROTONDI
PROVINCIA DI AVELLINO

Il godimento in natura dei pascoli dovrà avvenire nel più rigoroso rispetto delle norme previste dal presente regolamento, delle direttive e delle indicazioni che di volta in volta verranno fornite dal comune, nonché di tutte le disposizioni di legge statali e regionali, anche di natura regolamentare che disciplinano l'utilizzazione e l'utilizzo dei pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale e la tutela dell'ambiente.

Ferma restando l'autonoma potestà sanzionatoria degli organi dello stato e della regione, il comune punirà con una sanzione amministrativa, compresa tra un minimo di € 100,00 ed un massimo di € 250,00 per ogni capo irregolarmente immesso al pascolo, qualsiasi violazione al presente regolamento.

Si applicano, ove non risultino incompatibili, le norme di cui al capo I della legge 24.11.1981, n. 689.

Articolo 17 – NORME TRANSITORIE FINALI

Oltre che nell'ipotesi prevista dall'art. 11 punto 3, il comune può pervenire, previa audizione dei fidatari interessati, alla revoca della concessione in tutti i casi di accertata grave o reiterata violazione delle norme del presente regolamento.

Il comune, inoltre, sposterà denuncia all'autorità giudiziaria tutte le volte in cui nel comportamento o nelle infrazioni dei fidatari ravviserà gli estremi del reato di cui all'art. 639 c.p. o di altri reati.

Per quanto concerne l'utilizzazione degli effluenti zootecnici delle aziende agricole zootecniche, si precisa che le modalità, i limiti, i divieti, i controlli, le sanzioni etc. sono quelli disposti dalla legge regionale n. 14 del 22 novembre 2010 e s.m.i. e dal decreto ministeriale 7 aprile 2006 ad oggetto "*criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento*", recepito con dgr n. 120 del 9.02.07. pertanto l'amministrazione esige il rispetto di tali normative per tutto quanto concerne la materia per l'utilizzo degli effluenti zootecnici.



COMUNE DI ROTONDI
PROVINCIA DI AVELLINO

Prot. N° _____

Pratica N° ____ del Reg.

Modello A – DOMANDA USO PASCOLI MONTANI - EX NOVO

Al Sindaco del Comune di Rotondi (BN)

Ufficio di Polizia Municipale

Via L.Vaccariello

83017 ROTONDI (AV)

Il sottoscritto _____ nat a _____ il _____, Cod. Fisc. _____, residente a Rotondi (AV) alla Via/C.da _____ titolare di azienda agricola, settore zootecnico, sita in Rotondi (AV) alla Via/C.da _____, P.ta IVA n. _____, iscritta alla C.C.I.A.A. di Avellino col n. _____, consapevole del contenuto del Regolamento di Fida Pascolo del Comune di Rotondi, chiede l'autorizzazione alla Fida pascolo dal 01 Gennaio del c.a al 31 Dicembre del .c.a. in località _____ e per gli animali così contraddistinti :

Per N° _____	BOVINI	tra i 4 e 24 mesi di età
Per N° _____	BOVINI	oltre i 24 mesi di età
Per N° _____	OVINI	
Per N° _____	CAPRINI	

Per un totale di n. capi _____.

Dichiara che gli stessi saranno costantemente custoditi dal Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente in _____ alla Via/C.da _____, . Telef. N° _____.

Si impegna a trasmettere a questo ufficio tempestivamente prima del rilascio dell'autorizzazione, la seguente documentazione :

- *Modello 1 compilato e firmato;*
- *Certificato del Servizio Ufficio Veterinario comprovante la buona salute degli animali con particolare riferimento all'ordinanza 1411/2006;*
- *Registro Stalla vidimato dall'ASL competente;*
- *DURC e/o dichiarazione sostitutiva con l'indicazione dei dati occorrenti per la richiesta d'Ufficio;*
- *Ricevuta di versamento attestante il pagamento del canone Fida Pascolo.*

Si impegna, inoltre a comunicare tempestivamente la data in cui intende immettere gli animali fidati nel pascolo e a trasmettere il Certificato di transumanza.

Rotondi lì _____

In Fede _____

><<<<<<<<



COMUNE DI ROTONDI
PROVINCIA DI AVELLINO

Prot. N° _____

Pratica N° _____

del Reg.

Modello A/1

Al Sindaco del
Comune di Rotondi (AV)
Ufficio di Polizia Municipale
83017 Rotondi

OGGETTO: DOMANDA DI RINNOVO FIDA PASCOLO ANNO _____

Il sottoscritto _____ nat_ a _____ il _____ e
residente a ROTONDI (AV) alla Via/C.da _____ titolare di azienda
sita in Rotondi (AV) alla Via/C.da _____ consapevole del contenuto del Regolamento
di Fida Pascolo del Comune di Cautano, Titolare dell'autorizzazione alla Fida Pascolo N° __ per l'anno __,

CHIEDE

il rinnovo della suddetta autorizzazione fino al 31 Dicembre del .c.a. in località
_____ e per gli animali così contraddistinti :

Per N° _____	BOVINI	tra i 4 e 24 mesi di età
Per N° _____	BOVINI	oltre i 24 mesi di età
Per N° _____	OVINI	
Per N° _____	CAPRINI	
Per N° _____	SUINI	

Per un totale di n. capi _____ .

Dichiara che gli stessi saranno costantemente custoditi dal Sig. _____ nato a _____

_____ il _____ e residente in _____ alla Via/C.da _____

_____ Telef. N° _____ .

Si impegna a trasmettere a questo ufficio tempestivamente prima del rilascio dell'autorizzazione, la seguente documentazione :

- *Certificato del Servizio Ufficio Veterinario comprovante la buona salute degli animali con particolare riferimento all'ordinanza 1411/2006;*
- *Ricevuta di versamento attestante il pagamento del canone Fida Pascolo.*

Si impegna, inoltre a comunicare tempestivamente la data in cui intende immettere gli animali fidati nel pascolo e a trasmettere il Certificato di transumanza.

Rotondi lì _____

In Fede

><<<<<<<<



COMUNE DI ROTONDI
PROVINCIA DI AVELLINO

	;	;	;	;	;
	;	;	;	;	;

Per un totale di n. _____ capi.

Dichiara che gli stessi saranno contestualmente custoditi dal Sig.: _____

_____ nato a _____

il _____ residente a _____.

Rotondi lì _____

Il Fidatario
